

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia:

Prodotto: Polizza di Responsabilità civile professionale-Assicurazione in eccesso

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

1. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: 100146

2. SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.: IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. 29 APRILE 1923 N° 966; C.F./P.I. E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA N° 00320160237; R.E.A. DELLA CCIAA DI VERONA NUMERO 9962 – SOCIETÀ ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE N. A100378; ALBO IMPRESE PRESSO IVASS N. 1.00012, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTA ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 019

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza opera in eccesso rispetto alla polizza Professionale dei Notai iscritti al Ruolo.



Che cosa è assicurato?

La Polizza è soggetta alle stesse garanzie, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società (**Polizza del C.N.N.**). In particolare la polizza assicura la responsabilità civile professionale dei Notai iscritti al Ruolo ed opera in eccesso rispetto alla Polizza del C.N.N.

L'ammontare della somma assicurata cambia in base al piano assicurativo scelto dal Contraente ed indicato nel Certificato di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✘ Perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all'asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono, anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa.
- ✘ Perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relativi all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questo collegata.
- ✘ La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione, o restrizione prevista da risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, si sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

La Polizza è soggetta alle stesse esclusioni fissate nella polizza stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società (**Polizza del C.N.N.**).



Dove vale la copertura?



L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato in Italia.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico ed interamente dovuto per il periodo assicurativo in corso, e verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle condizioni di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purchè venga allegata copia del bonifico bancario validatamente disposto alle condizioni della scheda di polizza, e termina il giorno di scadenza della copertura indicato nel Certificato di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.200.000

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.: Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966; C.F./P.I. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; R.E.A. della CCIAA di Verona numero 9962 – Società iscritta all'Albo delle Cooperative n. A100378; Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Sito internet: www.cattolica.it - Indirizzo di posta elettronica: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.807 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.163,9 milioni di euro). Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 1,83 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

Assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnie:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Nome Prodotto: Polizza di Responsabilità civile professionale – Assicurazione in eccesso

Data di ultimo aggiornamento: 27 aprile 2021

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnie:

1. AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2018 - 30 novembre 2019.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.649,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.602,0 milioni • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 616,3 milioni; • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.369,7 milioni; • Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.528,4 milioni (per MCR) e € 1.940,3 milioni (per SCR); • L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 247,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 141,7% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link " <https://www.aig.lu/en/about-aig>."

2. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare: I del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro); I del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a); I del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro; I dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b); I dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir.

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?****ESTENSIONI**

Estensioni	<ul style="list-style-type: none"> - Sono indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell'attività, - E' facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. - Con esclusivo riferimento al massimale di € 4.500.000 in eccesso ad € 3.000.000, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro dieci anni dalla cessazione dell'attività.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GARANZIE OPZIONALI

Opzione A	€ 4.500.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 7.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.
Opzione B	€ 7.500.000,00 in eccesso a € 7.500.000,00, portandolo complessivamente a € 15.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia
Opzione C	€ 7.500.000,00 in eccesso a 15.000.000,00, portandolo complessivamente a € 22.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.
Opzione D	€ 7.500.000,00 in eccesso a 22.500.000,00, portandolo complessivamente a € 30.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.
Opzione E	€ 10.000.000,00 in eccesso a 30.000.000,00, portandolo complessivamente a € 40.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.
Opzione F	€ 10.000.000,00 in eccesso a € 40.000.000,00, portandolo complessivamente a € 50.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

**Che cosa non è assicurato?**

Relativamente alla copertura assicurativa prestata con massimali a partire da € 7.500.000,00 e fino a € 50.000.000,00, sono escluse le perdite, i danni, le responsabilità, le richieste di risarcimento, i costi, le sanzioni, le penalità, i costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da:

- **Attacco Cyber**
- **parziale o totale indisponibilità o violazione di un Sistema Informatico;**
- **ricezione o trasmissione di un malware, codice malevolo, o similare;**
- **violazione o malfunzionamento di un servizio fornito a un assicurato o un terzo che agisca in nome e per conto di un assicurato da parte di un fornitore di servizi Internet (ISP), servizi di telecomunicazioni, servizi cloud, salvo che non si tratti di mero servizio di hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;**
- **violazione o malfunzionamento di un servizio fornito da una società di servizio pubblico, qualora questa violazione o interruzione del servizio impatti un Sistema Informatico di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato;**
- **violazione, avvenuta o presunta, da parte di un assicurato, o di un terzo che agisca in nome o per conto dell'assicurato, delle Disposizioni in materia di tutela dei Dati.**

**Ci sono limiti di copertura?**

Garanzie base	! Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I massimali, sottolimiti, le somme assicurate, franchigie e scoperti sono di volta in volta pattuiti con il contraente secondo le sue esigenze assicurative. Si rimanda pertanto al Certificato di Assicurazione o alle Condizioni di Assicurazione per il loro ammontare.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: l'Assicurato deve dare avviso scritto dell'avvenuto sinistro entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza: all'Ufficio Centrale Sinistri sede: Roma, via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato.</p> <p>La denuncia della richiesta di Risarcimento deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; - la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati; - il nome ed il domicilio del richiedente e, se conosciuti, degli altri danneggiati, nonché l'indicazione delle conseguenze, del luogo e delle cause della richiesta di Risarcimento. <p>L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di Risarcimento. Allorché l'Ufficio centrale Sinistri ritenga la pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla all'Assicuratore entro i successivi 15 giorni.</p> <p>Qualora pervenga all'Assicurato una citazione giudiziaria, questa dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento all'Assicuratore ed all'Ufficio Centrale Sinistri.</p> <p>Assistenza diretta / in convenzione: la Compagnia non si avvale di soggetti terzi.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia non si avvale di soggetti terzi per la gestione e liquidazione.</p> <p>Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Assicuratore comunica le proprie decisioni in merito al Sinistro all'Ufficio Centrale Sinistri ed all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Rimborso	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Sospensione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

**Come posso disdire la polizza?**

Recesso	Ai sensi dell' art. 67 - duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), e del Regolamento ISVAP n. 34/2010, il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il professionista notaio assicurato contro la responsabilità civile professionale derivante dalla relativa attività.

**Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AIG Europe S.A Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com • Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax 045 8372 354 reclami@cattolicaassicurazioni.it <p>AIG Europe S.A. e Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. devono fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A e sez. F del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il</p>
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>termine di riscontro di 45 giorni potrà essere sospeso fino ad un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

MODULO SECONDO

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO

CONTRATTO N° IFL0011158

SOCIETÀ:	La Compagnia assicuratrice delegataria AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
CONTRAENTE/ASSICURATO:	Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza
BROKER:	Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchemo Costa Insurance Broker s.p.a.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Dalle h 24 dell'01.05.2020 alle h. 24 dell'01.05.2021
DURATA DELLA COPERTURA:	Dalle h 24 del giorno dell'adesione alle h 24 dell'01.05.2021
POLIZZA DEL C.N.N.:	Il contratto n. IFL0011090 sottoscritto da AIG e dal Consiglio Nazionale del Notariato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che con effetto dall'01.05.2018 il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro 3.000.000,00 per ciascun Assicurato, la presente polizza opera in eccesso rispetto alla predetta Polizza del C.N.N. elevando tale massimale a seconda dell'opzione indicata nella SCHEDA DI ADESIONE di:

OPZIONE A)

€ 4.500.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 7.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE B)

€ 7.500.000,00 in eccesso a € 7.500.000,00, portandolo complessivamente a € 15.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE C)

€ 7.500.000,00 in eccesso a 15.000.000,00, portandolo complessivamente a € 22.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE D)

€ 7.500.000,00 in eccesso a 22.500.000,00, portandolo complessivamente a € 30.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE E)

€ 10.000.000,00 in eccesso a 30.000.000,00, portandolo complessivamente a € 40.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE F)

€ 10.000.000,00 in eccesso a € 40.000.000,00, portandolo complessivamente a € 50.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Le garanzie della presente Polizza verranno prestate alle seguenti condizioni:

- a) in eccesso al massimale della polizza del C.N.N., ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure:
- b) alle stesse condizioni della predetta polizza del C.N.N. nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.

ART. 2 – CONDIZIONE DI VALIDITA'

È condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza.

ART. 3 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell'Assicurato potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

ART. 4 – NOTIFICA DI SINISTRO

La notifica di sinistro presentata dall'Assicurato in conformità a quanto previsto dalla polizza del C.N.N. vale anche ai fini della presente polizza.

Qualora il sinistro rimandi a fatti e a circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che erano noti all'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione sarà operante a condizione che l'Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, avesse in vigore:

- a) Una polizza di assicurazione dell'eccesso e/o
- b) Una polizza individuale operante a primo rischio.

L'Assicurazione in tal caso opererà nei limiti del massimale in vigore al momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, con il massimo di quanto previsto all'articolo 1 della presente polizza.

ART. 5 – SPECIFICA DELLA COPERTURA

La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.N.N. a eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 10.

Eventuali modifiche a tale polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società.

Inoltre, a parziale deroga dell'art. 7 lettera b) Sezione Prima della polizza del C.N.N. n. IFL0011090 in caso di cessazione dell'attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per provvedimenti disciplinari, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell'attività, fermo il resto. È facoltà dei singoli Notai **cessati** o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga.

Con esclusivo riferimento al massimale di € 4.500.000 in eccesso ad € 3.000.000, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro dieci anni dalla cessazione dell'attività, fermo il resto.

Si specifica altresì che quanto previsto dall'Articolo 7 – Delimitazioni Temporali – lettera c) della Polizza del C.N.N. n. IFL0011090 non trova applicazione alla presente Polizza.



ART. 6 – MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita SCHEDA DI ADESIONE.

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.

ART. 7 – PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è quello di seguito indicato, comprensivo delle imposte.

- OPZIONE A) Premio € 900,00**
- OPZIONE B) Premio € 2.100,00**
- OPZIONE C) Premio € 3.200,00**
- OPZIONE D) Premio € 4.200,00**
- OPZIONE E) Premio € 5.000,00**
- OPZIONE F) Premio € 5.700,00**

Tale premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente

BANCA UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT 58 B 02008 20411 000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

ART. 8 – RIPARTO

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici:

- AIG Europe S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia (Delegataria) - quota 75%
- Società Cattolica di Assicurazione Coassicuratrice - quota 25%
- Totale 100%

ART. 9 - CLAUSOLA DI GESTIONE – LEGITTIMAZIONE

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata da i singoli Notai che sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.

Il CNN e gli assicurati, questi ultimi per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo così come pervenute agli atti, hanno affidato all'intermediario "Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante bancario costa insurance broker s.p.a.", di seguito nominato "broker", il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei Notai.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al broker.

Conseguenzialmente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione di quelli relativi ai sinistri che sono regolati nella Sezione IV della polizza C.N.N. richiamata all'art. 1, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società/l'assicuratore dichiara di avere affidato la gestione amministrativa e contabile della presente polizza alla mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese, AON Spa.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

ART. 10 – ESCLUSIONI

La Società non indennizza gli Assicurati per:

- a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all'asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa;
- b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.
- c) La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

ART. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie Assicuratrici indicate all'art. 8, ciascuna delle quali è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia Coassicuratrice dà incarico alla Società di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza devono trasmettersi unicamente per il tramite della Società. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Società nel nome e per conto anche della Coassicuratrice. Ogni modifica alla Polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Società è anche incaricata dalla Coassicuratrice dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza della Polizza. L'impegno dei Coassicuratori risulta dal "Certificato di Polizza" emesso e firmato dalla società delegataria anche in loro nome e per loro conto.

La gestione dei sinistri spetta alla Società e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

LA SOCIETA'
AIG Europe SA



LA COASSICURATRICE

IL CONTRAENTE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

- ART. 2 - Condizione di validità
- ART. 3 - Spese sostenute ed ammissione di responsabilità
- ART. 4 - Notifica di sinistro
- ART. 5 - Specifica della copertura
- ART. 6 - Modalità di adesione e decorrenza della copertura
- ART. 8 - Riparto
- ART. 9 - Clausola di Gestione –Legittimazione
- ART. 10 - Esclusioni
- ART. 11 - Coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Pag. 5 di 5

APPENDICE N.1 ALLA POLIZZA N. IFL0011158 “POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - ASSICURAZIONE IN ECCESSO”

CONSIDERATO che:

- nell’ambito dei piani relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, AIG Europe Limited (AEL) ha completato il processo di ristrutturazione con conseguente trasferimento della sua attività commerciale europea – a decorrere dal 1° dicembre 2018 - ad AIG Europe S.A. (AESA) con sede in Lussemburgo e che, pertanto, a seguito della ristrutturazione, le polizze in oggetto sono state trasferite ad AESA, senza alcun effetto sulle coperture fornite;
- in esecuzione alla delibera assembleare del 31 Luglio 2020, con effetto 1° Aprile 2021, ha avuto efficacia la trasformazione della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa in Società per Azioni. Pertanto, la nuova denominazione è Società Cattolica di Assicurazione Società per Azioni. Il cambio di denominazione sociale non comporta alcuna modifica dei diritti in capo ai contraenti, agli assicurati e ai beneficiari;
- in relazione al SERVIZIO RELATIVO ALL’APPALTO DEI “SERVIZI ASSICURATIVI” PER L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. CIG: 72497243D8:
 - I. ai sensi del punto 1.3. del Disciplinare di Gara il servizio in oggetto cesserà alle ore 24.00 del 01.05.2021;
 - II. ai sensi del punto 1.3. del Disciplinare di Gara “La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 co. 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 36 (trentasei) mesi, secondo quanto previsto nei capitolati speciali d’appalto e prestazionali posti alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art. 63, co. 5 del Codice”;
 - III. con la Delibera n. 3-21/27 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato la proposta di ripetizione dei servizi offerti dalle Compagnie AIG EUROPE S.A. e SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, attuali aggiudicatarie del servizio;
 - IV. le Società aggiudicatarie hanno accettato la richiesta di ripetizione del servizio e di conseguenza la polizza n. IFL0011090 “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL NOTAIO” sarà prorogata dal 01.05.2021 al 01.05.2024.

Con la presente appendice le Parti concordano nel rinnovare la polizza IFL0011158 “POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - ASSICURAZIONE IN ECCESSO” per il periodo dal 01/05/2021 al 01/05/2022 alle condizioni tutte come in corso ad eccezione di quanto segue:

Relativamente alle seguenti opzioni di massimale
OPZIONE B) - € 7.500.000,00 in eccesso a € 7.500.000,00
OPZIONE C) - € 7.500.000,00 in eccesso a 15.000.000,00
OPZIONE D) - € 7.500.000,00 in eccesso a 22.500.000,00
OPZIONE E) - € 10.000.000,00 in eccesso a 30.000.000,00
OPZIONE F) - € 10.000.000,00 in eccesso a € 40.000.000,00

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione delle condizioni di cui alla seguente clausola:

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTE DA EVENTI CYBER E DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI

1. Le disposizioni di questa clausola prevarranno su qualsiasi disposizione contraria della polizza
2. Salvo quanto espressamente previsto in questa clausola o in altre previsioni/esclusioni della polizza specificamente in materia di uso o impossibilità di utilizzo di un Sistema Informatico, nessun'altra copertura prevista dalla polizza sarà limitata solo in ragione dell'uso o dell'impossibilità di utilizzo di un Sistema Informatico
3. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da:
 - a. un **Attacco Cyber**
 - b. la parziale o totale indisponibilità o violazione di un **Sistema Informatico** che sia di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o, in ogni caso, di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato; o
 - c. la ricezione o la trasmissione di un malware, codice malevolo, o similare, da parte di un assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato.
4. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi, spese, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente o indirettamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da una violazione o malfunzionamento di un servizio fornito:
 - a) a un assicurato o un terzo che agisca in nome e per conto di un assicurato da parte di un fornitore di servizi Internet (ISP), servizi di telecomunicazioni, servizi cloud salvo che non si tratti di mero servizio di hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - b) da una società di servizio pubblico, ma nella sola ipotesi in cui questa violazione o interruzione del servizio impatti un **Sistema Informatico** di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato.
5. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi, spese, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma per una violazione, avvenuta o presunta, da parte di un assicurato, o di un terzo che agisca in nome o per conto dell'assicurato, delle **Disposizioni in materia di tutela dei Dati**.
6. Qualsiasi copertura per costi di ricostruzione o recupero di documenti perduti, inaccessibili o danneggiati che siano di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato non sarà applicabile ai **Dati**.

Con specifico riferimento alla presente clausola le parti concordando che siano applicabili le seguenti definizioni:

Sistema Informatico: si intendono computer, hardware, software, sistemi di comunicazione, dispositivi elettronici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori (MCU) nonché qualsiasi altro sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti inclusi i dispositivi di input, output, archiviazione dati, le apparecchiature di rete o le strutture di backup ad essi associate.

Attacco Cyber: si intende un'azione, o una serie di azioni correlate, non autorizzate, dannose o con prospettiva di arrecare un danno o che costituiscano un reato che - indipendentemente dal tempo e

luogo, o dal fatto che costituiscano una effettiva minaccia o meramente la millantino - possano coinvolgere l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**

Dati: si intendono informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione che sia salvata o trasmessa in una forma che la renda utilizzabile, leggibile/accessibile, elaborabile, trasmissibile o archiviabile da un **Sistema Informatico**

Disposizioni in materia di protezione dei Dati: si intende la legge e/o normativa tempo per tempo applicabile alla protezione dei dati e alla privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regoli l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali nonché qualsiasi regolamento o codice di condotta relativo ai dati personali, precedente, vigente o successivamente modificato o sostituito, emesso da qualsiasi agenzia o autorità competente in materia di regolamentazione della protezione dei dati.

Fermo il resto.

Milano, 03/05/2021

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.

IL CONTRAENTE



APPENDICE N.2 ALLA POLIZZA N. IFL0011158 "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - ASSICURAZIONE IN ECCESSO"

Con la presente appendice le Parti concordano nel rinnovare la polizza IFL0011158 "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - ASSICURAZIONE IN ECCESSO" per il periodo dal 01/05/2022 al 01/05/2023 alle condizioni tutte come in corso.

Fermo il resto.

Milano, 03/05/2022

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.

IL CONTRAENTE